

BANDO RINATURALIZZAZIONE SUOLI DEGRADATI*(Fondo per il contrasto del consumo di suolo)**L. 197/2022 - DM Ambiente 2/2025****FAQ aggiornate al 4 novembre 2025***

SI RACCOMANDA UNA PRELIMINARE E ATTENTA LETTURA DEL BANDO, DI TUTTI GLI ALLEGATI E DEI DOCUMENTI A SUPPORTO DELLA PREDISPOSIZIONE DI QUANTO A CORREDO DELLA DOMANDA PUBBLICATI SULLE PAGINE WEB DEDICATE AL BANDO.

PRECISAZIONI**Precisazione sulle spese ammissibili**

Il MASE ha indicato che "le spese per la predisposizione degli elaborati necessari a candidare l'intervento sono a carico del proponente; solo se l'intervento viene finanziato, le spese della progettazione fino al livello esecutivo e collaudo sono comprese nel finanziamento".

Precisazioni sul cofinanziamento

Il MASE ha indicato che "il cofinanziamento a cui si fa riferimento nel DM n2/2025, visto che è un elemento premiante, è relativo esclusivamente a risorse economiche aggiuntive che il proponente offre per realizzare l'intervento, ovvero per quelle lavorazioni primarie o secondarie finalizzate a rinaturalizzare l'area con "suolo consumato". Fermo restando le opere accessorie consentite e finanziate con il fondo, non si possono comprendere nel finanziamento o nel cofinanziamento altre opere superficiali impermeabilizzanti (per esempio parcheggi, piazzali, ecc) eccedenti il 10% massimo della superficie dell'intervento, come delimitata dal perimetro dell'intervento medesimo. Tutto quello che ricade all'esterno del perimetro dell'intervento, non fa parte dell'intervento e quindi non entra nel computo dell'intervento. Infine, non è assimilabile al cofinanziamento ogni contributo non economico fornito dall'ente proponente in termini di prestazioni o servizi.

Precisazione sulle caratteristiche degli interventi

Al paragrafo 8 dell'allegato 2 del DM 02/2025 sono definiti dal MASE quali effetti ambientali devono essere generati dall'intervento di rinaturalizzazione, indicando quali caratteristiche risultano necessarie:

- la prossimità con il centro abitato;
- la percentuale di suolo coperto da vegetazione deve essere almeno il 90% dell'area complessiva di intervento;

- la densità di copertura arborea non deve essere inferiore al 50%;
- devono essere previste opere accessorie per il recupero delle acque meteoriche e sistemi di sub-irrigazione.

Il MASE inoltre precisa che "le azioni di de-impermeabilizzazione del suolo e relativa riattivazione dei servizi ecosistemici è più significativa in aree estese e non in aree piccole e diffuse".

Per "area/e già verde/i" si intendono le aree caratterizzate da suolo permeabile, presenza di vegetazione e assenza di consumo di suolo, sia in forma permanente che reversibile, secondo la classificazione ISPRA contenuta nel Rapporto "Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2024".

Da Rapporto ISPRA "Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2024":

Consumo di suolo permanente:

- Edifici, fabbricati;
- Strade pavimentate;
- Sede ferroviaria;
- Aeroporti (piste e aree di movimentazione impermeabili/pavimentate);
- Porti (banchine e aree di movimentazione impermeabili/pavimentate);
- Altre aree impermeabili/pavimentate non edificate (piazze, parcheggi, cortili, campi sportivi);
- Serre permanenti pavimentate;
- Discariche.

Consumo di suolo reversibile:

- Strade non pavimentate;
- Cantieri e altre aree in terra battuta (piazze, parcheggi, cortili, campi sportivi, depositi permanenti di materiale, etc.);
- Aree estrattive non rinaturalizzate;
- Cave in falda;
- Impianti fotovoltaici a terra;
- Altre non connesse alle attività agricole in cui la rimozione della copertura ripristini le condizioni naturali del suolo.

RISPOSTA AI QUESITI

1. Domanda: Sono ammissibili gli oneri relativi alle spese tecniche ed amministrative per la progettazione, l'avvio, la conduzione ed il collaudo degli interventi". In tali spese sono compresi gli **incentivi alle funzioni tecniche**, articolo 45 del D.Lgs. 36/2023? Se sì, entrambe le quote (80% e 20% del 2%) definite al comma 3 e 5 dell'articolo? Nel caso non rientrino, possono essere considerate parte del cofinanziamento dell'ente proponente l'istanza?

Risposta: Il MASE precisa che "possono essere comprese solo le spese relative al comma 3 dell'art. 45 del D.Lgs 36/2023 in quanto strettamente connesse alla realizzazione dell'intervento". Inoltre che è considerabile "cofinanziamento quanto direttamente connesso all'intervento".

2. Domanda: Gli interventi di rinaturalizzazione possono riguardare **aree demaniali** e, nel caso, se è necessario che il Comune richiedente possieda la concessione demaniale delle aree oggetto di intervento al momento della presentazione della domanda di finanziamento?

Risposta: Il MASE precisa che "l'area deve risultare di proprietà pubblica almeno prima dell'Accordo Regione-MASE che stabilisce gli interventi da finanziare. In assenza di titolo di proprietà pubblica dell'area l'intervento non può essere finanziato."

3. Domanda: Possono essere oggetto del bando lavori di ripristino argini di corsi d'acqua?

Risposta: Gli interventi candidabili sono esclusivamente interventi di rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano al fine di trasformare le aree in "Aree a verde pubblico" con vincolo di inedificabilità.

4. Domanda: Potranno essere candidate anche ex aree industriali che hanno bisogno di essere bonificate?

Risposta: Il MASE precisa che "i lavori di bonifica non sono contemplati nel DM2/25, soprattutto se riguardanti aree fortemente inquinate, ovvero già identificate o riconosciute come aree da essere sottoposte a interventi di bonifica."

5. Domanda: Tra le spese ammissibili è possibile finanziare piccoli interventi di bonifica strettamente finalizzati alla de-impermeabilizzazione?

Risposta: Il MASE precisa che "non è previsto il finanziamento di lavori di bonifica tranne se di piccola entità e molto superficiali da poter essere assimilati a un decorticamento e asportazione di materiale eterogeneo compattato."

6. Domanda: Rilevato che il decreto 02/2025 del MASE prevede al paragrafo 4, punto 1, la percentuale di superficie che prevede la de-impermeabilizzazione e successivo inerbimento (> 90% dell'area); si chiede se rientrano tra le superfici inerbite, anche quelle destinate a parcheggio o al transito dei veicoli con utilizzo di pavimentazioni grigliate inerbite.

Risposta: Il MASE precisa che "le superfici di parcheggio e transito veicoli, sebbene con pavimentazioni grigliate, non rientrano tra quelle di suolo rinaturalizzato e quindi non computabile nel 90% di superficie. Esse rientrerebbero eventualmente entro il limite del

10% di superficie dell'intervento, per come delimitata dal perimetro dell'intervento, se si garantisce la permeabilità nel tempo e se realizzate con materiali naturali.”

7. Domanda: L'intervento può riguardare più aree di centro urbano prossime tra loro, attualmente impermeabilizzate, ma separate da brevi tratti di viabilità pubblica di quartiere (non a scorrimento veloce). Le aree, seppur fisicamente disgiunte, risultano funzionalmente collegate e comprese entro un unico ambito urbano omogeneo, configurandosi come un sistema unitario di spazi verdi e permeabili a scala di quartiere, con medesimi obiettivi di rinaturalizzazione, deimpermeabilizzazione e incremento della biodiversità urbana. Risulta ammissibile la presentazione di una unica candidatura riferita a tali aree, qualora ricomprese in un unico perimetro progettuale complessivo e riconducibili a un solo CUP, con un unico computo metrico estimativo, quadro economico e vincolo urbanistico complessivo a “verde pubblico inedificabile”?

Risposta: Il MASE specifica che “le azioni di de-impermeabilizzazione del suolo e relativa riattivazione dei servizi ecosistemici è più significativa in aree più estese e non in aree di estensione lineare e diffuse. Ad ogni modo, potrebbero risultare significative se le singole aree dovessero risultare:

1. con "suolo consumato" e non "aree a verde",
2. limitrofe tra loro e ricadenti nell'area più urbanizzata,
3. con superficie per ognuna dell'ordine dei 2000mq,
4. con opere accessorie per una superficie non superiore al 10% di quella dell'intervento e per un costo non superiore al 10% di quello dell'intervento,
5. con capacità di conservazione e manutenzione nel tempo.”

8. Domanda: Nel caso in cui la soluzione unitaria fosse ritenuta ammissibile, si chiede di precisare in che modo debba essere calcolata la percentuale minima del 90% di deimpermeabilizzazione prevista dal bando, se sull'intero perimetro complessivo delle aree oggetto di intervento, oppure se distintamente per ciascun sub-lotto fisicamente separato dalla viabilità.

Risposta: Per quanto riguarda la domanda sul calcolo dell'area di intervento e della percentuale di superficie inerbita con il progetto, si specifica che deve essere calcolata la superficie che nei fatti è oggetto degli interventi di de-impermeabilizzazione, di questa percentuale si deve valutare quanta parte è lasciata a verde. Per esempio se la viabilità non è oggetto di un intervento di de-impermeabilizzazione non va conteggiata. Parimenti se ci sono aree già a verde, che dunque non sono oggetto di de-impermeabilizzazione, non vanno conteggiate nell'area di intervento, né come aree inerbite.

9. Domanda: Si richiede se ogni Ente può presentare più domande di un importo massimo di euro 1.500.000,00 totale o più domande di un importo massimo di euro 1.500.000,00 ciascuna?

Nel bando è indicato che “ciascun soggetto proponente può presentare domanda di contributo per un importo massimo di euro 1.500.000,00 per intervento anche nel caso in cui le spese ammissibili siano superiori a tale importo”. Dunque la soglia massima di contributo è riferita al singolo intervento presentato. Di seguito poi viene indicata la possibilità che un beneficiario possa presentare più di un intervento.

Quindi è possibile che un beneficiario presenti più domande per ognuna delle quali è possibile richiedere un finanziamento fino ad un massimo di 1.500.000,00 euro.

10. Domanda: Nelle pagine 4-5 dell'allegato 2 del DM "Fondo contrasto consumo di suolo", paragrafo 4 "Valutazione della significatività ambientale dell'intervento", viene specificato che uno dei parametri oggetto di punteggio è "percentuale di superficie che prevede l'impianto di vegetazione arborea (>50% dell'area di intervento riferita alla superficie complessiva coperta dalle chiome determinata in relazione alla specie arborea prevista); si chiede se la copertura per ogni specie deve essere determinata a maturità della singola specie o, ad esempio, a 20 anni dall'impianto; se per la determinazione delle dimensioni delle chiome bisogna fare riferimento ad una determinata pubblicazione o se si può andare a stima basandosi su cataloghi di vivai o libri scientifici sugli alberi o, ancora, sitografia web.

Dall'interpretazione del bando regionale e delle linee guida del Ministero, l'obiettivo è la realizzazione di un'area verde; trattandosi, sostanzialmente, di un intervento di forestazione, si chiede se deve essere realizzato un imboscamento fitto con sesto di impianto regolare oppure prevedere, come stiamo progettando, una piantumazione random per avere una maggiore forma naturale e presentante anche delle radure, sempre garantendo i requisiti richiesti.

La risposta del MASE è la seguente: "La copertura arborea può essere determinata con qualunque metodo disponibile e comunque facendo riferimento alla proiezione a terra della chioma tenendo conto delle necessità di spazio della pianta arborea scelta per tutto il suo ciclo di vita. La sommatoria delle superfici di proiezione a terra delle chiome consentirà il rapporto con la superficie dell'intervento come delimitata dal perimetro dell'intervento. Una superficie maggiore del 50% di copertura arborea è elemento premiante di punteggio.

Gli interventi di rinaturalizzazione del suolo non sono interventi di riforestazione urbana, anche se assimilabili. Gli interventi devono essenzialmente prevedere la de-impermeabilizzazione del suolo "consumato" e la sua riconversione ad area a verde permanente anche dal punto di vista urbanistico. Per la migliore riuscita dell'intervento a verde e al fine di garantire la massima efficacia degli apparati arborei è opportuno non addensare le piante ad alto fusto in una unica zona. Sarà cura comunque del progettista stabilire le migliori condizioni di ubicazione di ogni elemento della nuova area a verde in relazione anche alle esigenze di fruibilità."

Le presenti FAQ, pur non avendo carattere vincolante, hanno l'obiettivo di chiarire le questioni poste con maggiore frequenza. Si ricorda che le risposte alle FAQ non possono "essere assimilate a una fonte del diritto, né primaria, né secondaria. Neppure possono essere considerate affini alle circolari, dal momento che non costituiscono un obbligo interno per gli organi amministrativi. In difetto dei necessari presupposti legali, esse non possono costituire neppure atti di interpretazione autentica". (Cons. Stato, Sezione I, parere 20 luglio 2021, n. 1275)